

Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA(Causa T-236/19) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Programma “L'Europa per i cittadini” (2014-2020) – Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) – Decisione dell'EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell'EACEA – Candidatura presentata da un'associazione di fatto – Capacità processuale – Assenza di prova dell'esistenza giuridica – Irricevibilità»]

(2020/C 175/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e A. Kyratsou, agenti), Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e N. Durand, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento o alla riforma, da un lato, della decisione dell'EACEA, del 25 giugno 2018, che respinge la domanda di sovvenzione del ricorrente nell'ambito dell'invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014) e, dall'altro, della decisione di esecuzione C (2019) 572 final della Commissione, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è luogo a statuire sull'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
- 3) Non vi è luogo a statuire sull'istanza di intervento dell'EACEA.
- 4) Il Comité du Douzelage de Houffalize supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'EACEA, ad eccezione di quelle relative all'istanza di intervento.
- 5) L'EACEA supporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2020 — Lucaccioni / Commissione(Causa T-507/19) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Atto preparatorio – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso strettamente connesso al ricorso di annullamento – Mancato rispetto della procedura precontenziosa – Irricevibilità»)

(2020/C 175/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)